

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30/10/2014) 23-04-2015, n. 16903

gesso di defecazione è rifiuto anche se riconosciuto come fertilizzante

Con ordinanza del 24 marzo 2014 il Tribunale di Mantova ha rigettato la richiesta di riesame presentata da L.A. e A. L. avverso il decreto del 18 febbraio 2014 col quale il Gip del Tribunale di Mantova aveva convalidato il sequestro preventivo disposto dal locale Procuratore della Repubblica ed avente ad oggetto un'area esistente nei pressi dello stabilimento dell'allevamento di bestiame già gestito dalla Società Agricola Mt di L. A. e A.L. e dove erano state rinvenute due trincee orizzontali parzialmente riempite di materiale che era stato qualificato come gesso di defecazione nonchè un altro cumulo, di ingenti dimensioni, dello stesso materiale, oltre che del materiale edile derivante da opere di demolizione.

Il Tribunale osservava che, ai fini della fase cautelare in corso, non poteva accogliersi la tesi che il predetto materiale fosse utilizzabile come fertilizzante essendovi, invece, sufficienti elementi per affermare che il materiale in questione era stato abbandonato in quanto costituente rifiuto, come risultava in base al fatto che il terreno ove lo stesso era stato rinvenuto non era utilizzabile a scopi agricoli, essendo oggetto di pignoramento immobiliare; che la predetta Società agricola non aveva denunciato l'impiego di fertilizzanti diversi dagli effluenti degli allevamenti che erano conservati in due capienti vasconi ubicati presso le strutture della Società in discorso; che il gesso di defecazione era depositato senza alcuna accortezza da diversi mesi a cielo aperto ed a diretto contatto col terreno sottostante; che per l'acquisto del materiale rinvenuto erano state emesse fatture dalle società venditrici, rispettivamente dell'importo di Euro 2,28, per kg 430.080 e per un importo di Euro 2,95 per kg 556.800 di materiale ceduto.

Hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento il L. e l' A., assistiti dal comune difensore di fiducia, deducendo la omessa motivazione della ordinanza impugnata in ordine alla attribuzione della qualifica di rifiuto dei materiali rinvenuti nei pressi dell'allevamento della impresa gestita dai ricorrenti.

Motivi della decisione

Il ricorso, risultato infondato non è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Va premesso che la pur riconosciuta natura di sostanza fertilizzante da attribuirsi al materiale gesso di defecazione - prodotto derivante dalla idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici, dei quali dovrebbe essere obbligatorio indicare la natura, tramite lo spandimento della calce viva e successiva precipitazione mediante acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio - non vale ad escludere che lo stesso possa essere qualificato come rifiuto allorchè esso sia depositato con modalità tali da farne presumere la destinazione non ad un uso produttivo ma esclusivamente al suo smaltimento.

Nel caso che interessa invero è chiaramente emerso, e tali dati sono stati adeguatamente valorizzati dal Tribunale di Mantova nella ordinanza oggetto della presente impugnazione, che il predetto materiale, in quantità pari a diverse centinaia di tonnellate secondo quanto risultante dalle pretese fatture di vendita emesse dal fornitore del materiale, fosse depositato - per altro unitamente a residui di demolizioni edili - a cielo aperto per una parte all'interno di due trincee scavate nel terreno e per il resto in un informe cumulo formato nel terreno oggetto del sequestro, con modalità di stoccaggio che apparivano del tutto incompatibili con un uso agricolo di detto materiale.

In tal senso è del tutto dirimente la circostanza che questo era posto a diretto contatto col terreno e con gli agenti atmosferici che non potevano non determinarne nel tempo ed in considerazione della stagione invernale una sensibile degradazione; circostanza questa che ne evidenzia con adeguata certezza, tenuto conto della presente fase cautelare nella quale è sufficiente, ai fini della adozione della misura sostanzialmente censurata, la semplice ricorrenza del *fumus commissi delicti*, la destinazione non certamente ad un uso produttivo.

Ulteriore indizio in tal senso, anch'esso tenuto correttamente in considerazione dal Tribunale di Mantova, è il fatto che per procurarsi tale non comune quantità di materiale, ammontante a circa 1.000.000 di kg, l'esborso affrontato dai ricorrenti sarebbe stato pari 5 Euro e 23 centesimi; elemento questo che, al di là della documentazione formale, deve fare ragionevolmente ritenere che il reale fornitore di prestazione economicamente valutabile non fosse stato il preteso venditore del gesso di defecazione, quanto chi tale materiale ha ricevuto, in tal modo consentendone lo smaltimento.

Smaltimento eseguito, però con modalità che, alla luce degli elementi cognitivi caratteristici della presente fase del procedimento, appaiono illegittime.

Rilevato, pertanto, che non è dato ravvisare nella ordinanza con la quale il Tribunale di Mantova ha assunto la decisione ora impugnata - nè per vero essa è con determinatezza ipotizzate dai ricorrenti - alcuna violazione di legge, dovendosi, in particolare, escludere che la motivazione con la quale è stato rigettata la richiesta di riesame presentata dagli odierni ricorrenti, possa definirsi omessa o apparente, cioè tale da non consentire la ricostruzione del ragionamento che ha condotto alla adozione del provvedimento impugnato, il ricorso proposto da L.A. e A.L. deve essere rigettato, con conseguente condanna di costoro al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015